

Enti ecclesiastici, sì al 110% ma solo per il ramo Onlus

Terzo settore

Gabriele Sepio

Per il ramo Onlus dell'ente ecclesiastico, accesso al superbonus circoscritto alle attività istituzionali anche senza stipula del comodato. Con la risposta 615/2021, l'agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, quale Onlus parziaria, di poter beneficiare del 110% in merito ad alcuni interventi su immobili di sua proprietà.

Più nello specifico, l'istante rappresenta di possedere tale qualifica limitatamente alle attività di assistenza sociale, socio sanitaria, e di beneficenza nonché di essere stato oggetto di un'operazione di congiunzione canonica mediante fusione per incorporazione.

In considerazione di ciò, si interroga sulla possibilità di fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del Dl Rilancio sugli immobili di proprietà del soggetto incorporante

e utilizzati dal ramo Onlus per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché della necessità di stipulare un contratto di comodato.

A questo proposito, l'agenzia delle Entrate, ribadendo come tra i possibili beneficiari dell'agevolazione rientrano anche le Onlus, precisa tuttavia che, laddove si tratti di un ente ecclesiastico, ai fini della qualifica, dovrà essere verificata la sussistenza di determinati requisiti. In particolare, sarà necessario che l'ente operi nei soli settori previsti dall'articolo 10, lettera a) del Dlgs n. 460/1997 (ad esempio, socio assistenziale/sanitario/beneficenza) e che tenga una contabilità separata per lo svolgimento di tali attività (articolo 20 bis Dpr 600/1973).

Requisiti che sembrano sussistere nel caso esaminato e che consentono, quindi, di poter fruire del beneficio fiscale. Inoltre, non sussisterà l'esigenza di un contratto di comodato nel caso in cui gli immobili oggetto di intervento siano utilizzati esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus.